



Comune di Altavilla Monferrato

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

TARIP - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023. DETERMINAZIONE SCADENZE RATE.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARROBBIO MASSIMO - Sindaco	Si
2. MELLANA DOMENICO - Vice Sindaco	Si
3. FINOTTO DAVIDE - Consigliere	Si
4. CASSONE FRANCO - Consigliere	Si
5. DESSIMONE VALENTINA - Consigliere	Si
6. FRACCHIA CARLO - Consigliere	Si
7. FRACCHIA GIGLIOLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CARAFA Dott. Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARROBBIO MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO:

- che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;
- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;
- l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.*”

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti Puntuale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.06.2021;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che “*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]*”;

VISTA la Determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;

VISTO il Piano Finanziario determinato per il periodo 2022-2025 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/05/2022 esecutiva in osservanza a quanto previsto dall'articolo 28 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTE le proprie deliberazioni n. 15 e 16 del 27.05.2022 con le quali erano stati approvati il piano economico finanziario 2022-2025 e le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2022;

VISTO l'art 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 che stabilisce che *il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo*”.

CONSIDERATO CHE non sussistono per l'annualità in corso i presupposti per una revisione straordinaria del piano economico finanziario come adottato con la deliberazione sopra richiamata

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti puntuale prevede che ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo per le utenze domestiche e alla categoria di attività per le utenze non domestiche
- il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

VISTA la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino che prevede:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	15
3 Occupanti	21
4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25

categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

RILEVATO CHE il piano economico finanziario 2022-2025, per l'annualità 2023 prevede un gettito totale pari a € 58.758,98, suddiviso in parte variabile € 31.706,74 e parte fissa € 27.052,24;

RITENUTO di determinare la componente puntuale della tariffa, cosiddetta parte variabile 2, nella misura del 50% (€ 15.853,37) della parte variabile totale (€ 31.706,74) determinata dal piano economico finanziario 2023 (secondo anno regolatorio del pef 2022-2025) al netto del conguaglio da maggiori conferimenti;

RILEVATO CHE sulla base dei conferimenti minimi sopra proposti e della quota variabile attribuita alla parte puntuale, il costo al litro di conferimento ammonta a € 0,068486997 da applicare alla volumetria in dotazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- Scadenza prima rata e rata unica 31/08/2023
- Scadenza seconda rata 31/10/2023
- Scadenza terza rata 31/12/2023

2. di approvare il numero dei conferimenti minimi da addebitare agli utenti per l'anno 2023 nella seguente misura:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	15
3 Occupanti	21
4 Occupanti	24
5 Occupanti	25
6 Occupanti	25

categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

- di approvare le tariffe per l'anno 2023 come da allegato A costituite dalla tariffa fissa, dalla tariffa variabile 1 e dalla tariffa variabile 2 (pari a € 0,068486997 al litro);
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARAFA Dott. Vincenzo

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROVETTO dr. sa Michela

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : ARROBBIO MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to : CARAFA dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/07/2024 al 31/07/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Altavilla Monferrato, li 16/07/2024

Il Segretario Comunale
F.to CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 16/07/2024

Il Segretario Comunale CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altavilla Monferrato, li _____

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo